

**Barbara Lavezzi**

Mérieux NutriSciences, Consulting & Environmental Management System Manager

**Paola Verza**

Mérieux NutriSciences, Special Project Technical Manager- Food&Pharma-Water&Environment



End-of-waste per aggregati da demolizione: il quadro tecnico e normativo del DM 127/2024

In questo approfondimento parliamo del **DM 127/2024**, che introduce i criteri **end-of-waste** per gli aggregati da costruzione e demolizione, sostituendo il precedente **DM 152/2022**. Un quadro normativo complesso ma fondamentale per favorire il riuso in edilizia e infrastrutture, che è stato anche oggetto di un webinar AIAS nel 2025¹.

Il Decreto Ministeriale n. 127 del 28 giugno 2024² rappresenta un provvedimento normativo oneroso per interpretazione e per attuazione. Il decreto precedente era stato di fatto sospeso poco dopo l'emanazione, a causa di difficoltà applicative emerse anche da parte degli stessi enti di controllo. Il nuovo provvedimento punta ora a **rendere concretamente attuabile la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione in un'ottica di recupero, come sottoprodotto (end-of-waste)**.

Le definizioni chiave

- **Aggregato recuperato:** aggregato riciclato o artificiale derivato da rifiuti inerti che hanno cessato di essere tali, previa una o più operazioni di recupero, nel rispetto dell'art. 184-ter, comma 1, del D.Lgs. 152/2006. Perché un rifiuto sia qualificato come materiale riutilizzabile, deve soddisfare determinati requisiti, trovare mercato e applicazione, ed essere considerato alla stregua di un vero prodotto.
- **Lotto di aggregato recuperato:** quantitativo massimo di **3000 m³** di aggregato recuperato.
- **Produttore di aggregato recuperato:** è il **gestore dell'impianto autorizzato** alla produzione dell'aggregato, non il produttore originario del rifiuto.
- **Rifiuti inerti contemplati:** elencati nell'Allegato 1, Tabella 1.1 del Decreto. Devono essere non pericolosi: si tratta di residui che arrivano dalla lavorazione della pietra e di materiali naturali o provenienti da attività di costruzione e demolizione.
- **Dichiarazione di conformità:** si intende la dichiarazione sostitutiva delle certificazioni e dell'atto di notorietà rilasciata dal produttore ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante le caratteristiche dell'aggregato recuperato. Deve attestare l'omogeneità del ciclo di produzione e dare una descrizione tecnica degli aggregati recuperati, che illustri il prodotto finale.
- **Autorità competente:** l'autorità che rilascia l'autorizzazione (Provincia o Regione), variabile in base al tipo di impianto, ai sensi del Titolo III-bis della Parte II o Titolo I, Capo IV, della Parte IV del D.Lgs. 152/2006.

■ Come dovrà essere applicato il nuovo Decreto Ministeriale *end-of-waste*?

Nel Decreto sono indicati gli scopi specifici e gli appropriati utilizzi, nell'allegato 2:

- a. realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
- b. realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile;
- c. realizzazione di miscele bituminose e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;
- d. realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
- e. realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante;
- f. confezionamento di miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili);
- g. confezionamento di calcestruzzi;
- h. produzione di clinker per cemento;
- i. produzione di cemento.

Il Decreto è **applicabile a impianti autorizzati a ricevere o a lavorare uno dei codici rifiuto indicati e solo se questi rifiuti, una volta lavorati, diventeranno dei materiali che possono essere utilizzati nelle attività qui descritte.**

Per ogni lotto di aggregato recuperato, il produttore deve verificarne la conformità ai criteri del DM 127/2024 e redigere la relativa dichiarazione. Tale documento va inviato ad autorità competente e ARPA entro 6 mesi dalla produzione e conservato per 5 anni. Inoltre, deve essere tenuto un campione del lotto per 1 anno, salvo esenzioni per imprese EMAS o ISO 14001.

■ Dalla qualifica di rifiuto a quella di materia prima

L'obiettivo è garantire che il materiale recuperato abbia **le stesse caratteristiche tecniche e prestazionali** di una materia prima, anche tramite **marcatura CE**. I campioni devono essere idoneamente stoccati e riconoscibili, in quantità anche di **70-100 kg** per lotto. Gli impianti devono quindi predisporre idonee aree di stoccaggio di campioni, ricollegabili alla relativa di-



Aggregati da costruzione e demolizione.



Analisi gascromatografica di sostanze organiche semivolatili SVOC.



ICP massa per l'analisi dei metalli.



Test di cessione in acqua.

chiarazione di conformità, ed è fondamentale dimostrare l'**assenza di impatti ambientali negativi**.

■ Verifiche sui rifiuti in ingresso

Il produttore di aggregato riciclato deve eseguire:

- un esame della documentazione (una dichiarazione del produttore primario del rifiuto, o comunque analisi che dimostrino la non pericolosità);
- un controllo visivo, perché il codice deve corrispondere a quello effettivamente conferito;
- eventuali controlli supplementari che l'impianto ritenga utili per dare una maggiore caratterizzazione al rifiuto da lavorare.

Il produttore si deve quindi dotare di una idonea procedura di accettazione per i rifiuti: il legislatore ne lascia a lui l'ideazione e la messa in opera.

■ Verifiche sugli aggregati recuperati

Per quanto riguarda le analisi ambientali:

- conformità ambientale, riportata nell'Allegato 1, Tabella 2, dove sono elencati i parametri da ricercare sul campione tal quale e rispettivi valori limite;
- test di cessione per verificare che questi materiali, una volta lavorati, non causino un rilascio di sostanze contaminanti nell'ambiente.

Per quanto riguarda le norme tecniche da rispettare:

- marcatura CE: le soglie da rispettare sono più severe per gli aggregati destinati ai recuperi ambientali e alla realizzazione di riempimenti e colmate, più permissive per gli altri usi consentiti (sottofondi stradali e ferroviari, rilevati di opere di ingegneria civile o strati di fondazione);
- utilizzo del materiale riciclato: si trovano in Tabella 5 e riguardano un'ulteriore idoneità tecnica legata ad altro in funzione dell'impiego effettivo del materiale.

■ Che analisi deve fare il produttore primario del rifiuto?

Il decreto non dà nessuna indicazione riguardo alle analisi che il produttore primario del rifiuto deve

effettuare precedentemente all'invio del materiale in un impianto autorizzato al recupero e, fatta eccezione per i cantieri mobili (autorizzati all'utilizzo del materiale in loco), **non ha l'obbligo di soddisfare ai requisiti indicati nel Decreto**, ma deve invece eseguire analisi di classificazione mirate a dimostrare che il rifiuto è non pericoloso.

■ Quali sono i tempi necessari perché gli impianti si adeguino ai requisiti del nuovo decreto?

Dall'entrata in vigore del Decreto, gli impianti hanno avuto a disposizione 180 giorni per presentare all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione (autorizzazione in procedura semplificata) o di aggiornamento dell'autorizzazione (autorizzazione ordinaria). I tempi di risposta degli organi competenti variano dai 90 ai 180 giorni, in funzione del tipo di autorizzazione (90 in procedura semplificata, 180 per un'autorizzazione ordinaria). Nel frattempo gli impianti continuano a lavorare secondo le autorizzazioni che possiedono e quindi secondo le prescrizioni che ci sono nelle autorizzazioni esistenti.

Riassumendo...

Perché un rifiuto tra quelli indicati nella Tabella 1 del DM 127/2024 cessi di essere tale, devono essere soddisfatti:

- Utilizzo per scopi specifici
- Presenza di domanda di mercato
- Esistenza di standard e requisiti tecnici
- Assenza di impatti ambientali

Sono inoltre necessari:

- Controlli su rifiuti in ingresso
- Controlli sui processi e tecnologie di recupero
- Implementazione di sistemi di gestione per il controllo del processo

1. La registrazione del webinar è disponibile all'indirizzo:
<https://www.aias-sicurezza.it/webinar-dm-28-06-2024-n-127-cessazione-della-qualifica-di-rifiuto-degli-inerti-da-costruzione-e-demolizione/sdeb46b29>

2. Il decreto è disponibile all'indirizzo:
<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ambiente.energetica.ministero.sicurezza:decreto:2024-06-28;127!vig=2025-12-11>